

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTO l'art. 18 comma 4 della L.R. n. 9/2021;
- VISTA l'istanza del 13/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 13/07/2015 al n. 94684, con la quale la Sig.ra Pellegrino Lorella, nata a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 16/08/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45797 del 07/05/2021, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Beni Culturali e I.S., e tra gli altri, alla Sig.ra Pellegrino Lorella, che la stessa ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale n. 9/2021 potrà essere collocata in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- CONSIDERATO che, nella medesima comunicazione questo Dipartimento ha evidenziato che tenuto conto che il termine fissato dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale 9/2021 per la cancellazione dai ruoli è anteriore al termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, i provvedimenti adottati in esecuzione della legge sarebbero stati risolutivamente condizionati alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale;
- VISTA la nota prot. n. 22919 del 17/05/2021, del Dipartimento Regionale BB. CC. e I.S. dalla quale si evince che la sopra citata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4 della l.r. n. 9/2021;
- VISTA la nota prot. n.49588 del 18/05/2021, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/05/2021;
- VISTO il D.A. n. 406 del 30/01/1985, registrato alla Corte dei Conti il 06/05/1985, reg. 5 fgl. 90, con il quale la predetta dipendente è stata nominata nella qualifica di "Restauratore di Opere e Manufatti Lapidei e Musivi", con decorrenza giuridica 01/03/1985 ed economica 12/08/1985;

- VISTO il Decreto n. 766 del 12/02/2003, vistato alla Ragioneria Centrale il 06/03/2003, al n. 865, con il quale alla Sig.ra Pellegrino Lorella sono riconosciuti utili ai fini pensionistici, previo riscatto, anni 00 mesi 5 e giorni 11 corrispondenti al periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica;
- VISTO il Decreto n. 78 del 16/01/2020, vistato alla Ragioneria Centrale il 30/01/2020 al n. 73, con il quale alla dipendente sopra citata sono stati riscattati e computati utili ai fini pensionistici, anni 03 mesi 00 e giorni 00 corrispondenti al Corso Triennale della Scuola di Restauro;
- VISTO il Decreto n. 6749 del 15/10/2012, vistato alla Ragioneria Centrale il 24/10/2012 al n. 1738, con il quale alla dipendente è stata concessa una aspettativa senza retribuzione, per un periodo di mesi 02 a decorrere dal 22/10/2012 al 21/12/2012;
- VISTO il Decreto 741 del 21/02/2013, vistato alla Ragioneria Centrale il 26/02/2013 al n. 261, con il quale viene parzialmente modificato il Decreto n. 600 del 12/02/2013 nel dato relativo al periodo, e con il quale la dipendente è stata posta in aspettativa senza assegni per giorni 65 a decorrere dal 25/02/2013 al 30/04/2013;
- VISTO il Decreto n. 7143 del 26/11/2013 vistato alla Ragioneria centrale il 28/11/2013 al n. 1662 con il quale la Sig.ra Pellegrino Lorella viene posta in aspettativa senza retribuzione per un periodo di giorni 10 , dal 27/11/2013 al 06/12/2013;
- VISTO il D.D.G. n. 3892 del 06/04/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 1205 il 10/06/2004, con il quale la Sig.ra Pellegrino Lorella, ai sensi e per gli effetti del D.P. Reg. 10/2001, è collocata nella categoria "D 4" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare civile;
- ACCERTATO che alla data del 30/05/2021, la Sig.ra Pellegrino Lorella vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

#### SERVIZI UTILI

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 12/08/1985 al 30/05/2021	35	9	19
Decreto n. 766 del 12/02/2003	0	5	11
Decreto n. 78 del 16/01/2020	3	0	0
Decreto n. 6749 del 15/10/2012	0	-2	0
Decreto n. 741 del 21/02/2013	0	-2	-5
Decreto n. 7143 del 26/11/2013	0	0	-10
<b>TOTALE</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

ACCERTATO altresì, che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 21 aprile 2021 prevede che *"I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021"* e che tale strettissimo arco temporale per la sua applicazione è inferiore al termine di sessanta giorni entro il quale la disposizione può essere impugnata dallo Stato;

RITENUTO pertanto, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del

diritto a pensione, sottoponendola alla condizione risolutiva della eventuale impugnativa della medesima norma da parte dello Stato e della eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale che potrà derivarne;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/05/2021 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Pellegrino Lorella nata a XXXXX il XXXXX, categoria "D", e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. e i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della L.R. n. 9/2021.

### Art. 2

Il presente provvedimento, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 9/2021 trova efficacia prima che scada il termine di sessanta giorni per l'eventuale impugnativa da parte dello Stato della legge stessa, è risolutivamente condizionato alla eventuale impugnativa della disposizione stessa da parte dello Stato e alla declaratoria di illegittimità della disposizione da parte della Corte Costituzionale.

### Art. 3

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 24 MAG. 2021

Visto si pubblici – F.to  
Il Dirigente del Servizio 3  
G.G. Palagonia



F.to  
Il Dirigente Generale  
C. Madonia

originale agli atti d'Ufficio